

## **DANNEGGIAMENTO INFORMATICO**

L'art. 9 della legge 547/'93 introduce, all'art. 635-bis del codice penale, una specifica ipotesi di danneggiamento informatico, che si pone in rapporto di specialità con la tradizionale fattispecie di danneggiamento.

La nuova norma incriminatrice, sanziona più gravemente ed in via autonoma il reato di danneggiamento, allorché l'oggetto materiale della condotta è costituito da sistemi informatici o telematici ovvero da programmi, informazioni o dati altrui.

È da osservare che il legislatore ha reso il reato, anche per le ipotesi non aggravate, perseguibile d'ufficio. La relazione al disegno di legge ha infatti evidenziato come *“la scelta di rendere comunque perseguibile d'ufficio il reato è determinata dall'esigenza di poter colpire efficacemente questo settore della criminalità informatica atteso che il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici, anche privati, è di interesse non strettamente singolare ma della collettività intera, e che la più diffusa conoscenza del fenomeno consentirà, come già rilevato in sede internazionale, di rendere sempre più perfettibile da parte dei soggetti interessati, la predisposizione di adeguati mezzi di protezione e l'affinamento delle tecniche investigative.”*

Per le circostanze aggravanti, invece, la norma richiama recettizamente quelle indicate dall'art. 635 del codice penale. Tuttavia, è agevole notare come le ipotesi aggravate di cui ai numeri quattro e cinque dell'art. 635, rispettivamente delitti commessi sopra opere destinate all'irrigazione e sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi..., sono inapplicabili all'ipotesi di danneggiamento informatico. Nonostante tale indebito richiamo, la norma riveste una grande importanza. Infatti, prima dell'entrata in vigore della disposizione in parola, si era lungamente discusso -come si è visto- sulla possibilità di sussumere all'interno dell'art. 635 c.p. condotte aventi ad oggetto la distruzione di software, cioè un bene privo del requisito della materialità da cui non sembra che la norma possa prescindere.

La disputa fra quanti sostenevano l'applicabilità della tradizionale ipotesi di danneggiamento e quanti, invece, l'osteggiavano, fu risolta in favore dei primi anche per via di alcune note pronunzie giurisprudenziali. In particolare, una sentenza del Pretore di Torino del 23 ottobre 1989 espose in maniera mirabile per quali ragioni sia possibile un'applicazione estensiva della nozione di "cosa altrui" al bene software.<sup>1</sup> Infatti, partendo da una serie di considerazioni di

---

<sup>1</sup> In *Foro Italiano*, 1990, II, 462 con osservazioni di R. Caso.

carattere tecnico, si dimostra come *“una condotta di alterazione o cancellazione di dati informatici memorizzati su supporti magnetici si concretizzi in una modificazione fisica dei supporti stessi.”*<sup>2</sup>

Un siffatto orientamento giurisprudenziale, però, non poteva non suscitare riserve in ordine alle possibili violazioni del principio di legalità e del divieto di interpretazione analogica *in malam partem*<sup>3</sup>.

Peraltro, l’opportuno intervento del legislatore, con l’inserimento di una norma penale *ad hoc*, sconfessa, indirettamente, l’orientamento assunto dalla giurisprudenza ed accoglie le tesi contrarie ad un’applicazione dell’art. 635 c.p. per le ipotesi di cui si discute. Invero, come è stato giustamente osservato *“l’applicabilità in casi siffatti della tradizionale fattispecie di danneggiamento... tende a colmare lacune di tutela in mancanza di una norma incriminatrice ad hoc.”*<sup>4</sup>

Ultimo aspetto problematico da trattare è il rapporto con il delitto di cui all’art. 420 del codice penale (*Attentato ad impianti di pubblica utilità*).

La relazione al disegno di legge sottolinea che *“il rapporto tra le due ipotesi delittuose, soprattutto in riferimento alla problematica dei cosiddetti delitti di attentato, rimane immune data anche la permanente*

---

<sup>2</sup> Le variazioni del campo magnetico indotte dagli impulsi elettrici in arrivo vengono memorizzate sul disco o sul nastro come variazioni dello stato di magnetizzazione del supporto.

<sup>3</sup> In tal senso si espressero: E. Giannantonio *“Manuale di diritto dell’Informatica”*, Padova, 1992, pag. 411; Rinaldi *“La disciplina penale del software”*, Padova, 1993, pag. 782.

<sup>4</sup> Fiandaca-Musco *“Diritto penale, parte speciale, volume II, tomo II”*, Bologna, 1993, pag. 113.

*connotazione del danneggiamento quale reato di evento.*” Tali argomentazioni sembrerebbero individuare l’elemento discriminante fra le due fattispecie nel diverso momento consumativo. Probabilmente, però, più che nella diversa struttura dei delitti in parola, l’alternatività del rapporto riposa nella maggiore specificazione, operata dall’art. 420, dell’oggetto materiale della condotta rispetto al semplice danneggiamento.